

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1151)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(ZAMBERLETTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1985

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9,
recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana
Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo, come è noto, nella riunione del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1984, approvò il decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 ed altre disposizioni in materia di calamità naturali, e lo presentò alla Camera dei deputati per la conversione in legge.

La Camera dopo un approfondito dibattito ha approvato il provvedimento in data 23 gennaio 1985 e l'ha trasmesso al Senato con numerose norme aggiuntive.

Al Senato è mancato il tempo necessario per convertire il decreto nei termini costituzionali e, pertanto, non essendo stato convertito il decreto stesso, si rende necessario reiterarlo; a tanto si provvede con il presente decreto-legge, che tiene conto di tutte le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati e del quale si chiede la conversione in legge.

Il provvedimento, specialmente nel testo approvato dalla Camera, contiene numerose disposizioni dirette a disciplinare materie che riguardano una variegata serie di calamità naturali e tendono ad accelerare i processi di ritorno alla normalità delle zone del territorio nazionale colpite dagli eventi.

In particolare, con l'articolo 1 si provvede agli interventi di ricostruzione nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984.

Si fa rilevare che, come per il terremoto del 7 e 11 maggio 1984 che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, si rinvia alle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219, che viene considerata come un punto di riferimento per interventi del genere.

Allo scopo di rimuovere eventuali ostacoli alla più celere applicazione della cennata legge, si è conferito al Ministro per il coordinamento della protezione civile il potere di disciplinare, con ordinanze, sia la fissazione

dei termini relativi alla presentazione delle domande e ad altri adempimenti, sia la determinazione di procedure più celeri per consentire il rientro nelle proprie abitazioni dei nuclei familiari alloggiati precariamente in insediamenti provvisori.

Nella considerazione che nel giugno e nel novembre 1984 alcuni comuni della Sicilia orientale sono stati colpiti da scosse di terremoto e da una violenta alluvione, si è ritenuto opportuno prevedere anche per questi comuni interventi per il ristoro dei danni subiti.

Col comma 4 dello stesso articolo 1 si è reso necessario prevedere misure in favore di alcuni comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 e non compresi nella legge concernente gli interventi relativi a tale terremoto (decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363), nonché misure dirette a consentire la continuazione dell'assistenza in favore della popolazione del comune di Ancona colpita dal movimento franoso del maggio 1983 e ancora sistemata precariamente. Nello stesso comma si autorizzano interventi per fronteggiare una grave emergenza verificatasi nel comune di Caluso, in provincia di Torino, per effetto dell'inquinamento dei pozzi dai quali è attinta l'acqua potabile per quella popolazione.

Il comma 5, infine, consente di indennizzare gli operai della pesca marittima danneggiati dalla violentissima mareggiata del 24 settembre 1984, che ha colpito le coste dell'alto Adriatico. A questo fine è disposto un contributo speciale di 2.500 milioni alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Per far fronte alle spese occorrenti per gli interventi previsti dall'articolo 1 si è ritenuto opportuno far riferimento al Fondo per la protezione civile prevedendone (comma 3) la reintegrabilità anche per l'anno 1985.

Con l'articolo 2 viene assicurata fino al 30 giugno 1985 l'assistenza ai terremotati del

1980, ancora alloggiati precariamente in alberghi o case requisite, interrotta per effetto della decadenza del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271, concernente la proroga della gestione stralcio dell'attività del Commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

È da rilevare che queste misure si sono rese necessarie poichè il prefetto di Napoli ha rappresentato l'assoluta esigenza di evitare qualsiasi interruzione nella attività assistenziale fino al completamento del programma straordinario di edilizia residenziale (titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219), ad evitare gravi ripercussioni sull'ordine pubblico.

Con l'articolo 3 si proroga al 30 giugno 1985 il termine entro il quale si deve provvedere all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La necessità di tale previsione deriva dalla considerazione, ampiamente avvertita, di portare a compimento con gli straordinari poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, e al momento delegati al Ministro per il coordinamento della protezione civile, l'attività relativa allo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del 1980 e, in particolare, di quelle del cratere.

Il comma 2, aggiunto in sede parlamentare, prevede l'obbligo per il Ministro per il coordinamento della protezione civile di presentare al Parlamento, entro il 31 marzo 1985, una relazione sullo stato di attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 e sulle eventuali ulteriori esigenze finanziarie.

Anche i successivi commi dello stesso articolo 3 sono di iniziativa parlamentare, e con essi si provvede:

ad autorizzare l'utilizzazione di una parte dei fondi destinati al finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui all'articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, per investimenti per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari e per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare,

da parte di cooperative nei comuni disastri dal terremoto del novembre 1980;

ad estendere alle industrie del settore tessile e conciario, aventi stabilimenti nelle zone colpite dal terremoto del 1980, ancorchè non danneggiate dal terremoto stesso, la disciplina prevista per lo sviluppo di quelle zone dall'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

a sanare una situazione sperequativa che si era venuta a creare per effetto del ritardo con il quale è stato convertito in legge il decreto-legge n. 19 del 1984;

a prorogare fino al 31 marzo 1985 il termine per la presentazione delle domande di contributo degli artigiani, commercianti, eccetera, danneggiati dal terremoto del 1980, di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

L'articolo 4 disciplina la proroga di taluni termini; in particolare:

col comma 1 si proroga al 30 giugno 1985 il termine relativo alle requisizioni di immobili destinati al ricovero temporaneo dei terremotati per le stesse considerazioni di cui sopra è cenno;

col comma 2, invece, si differisce al 31 dicembre 1985 il termine relativo alla riattazione degli immobili, nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980, poichè, specialmente nella città di Napoli, si riscontrano numerosissimi casi di soggetti che, pur avendo ricevuto il contributo di cui all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, non hanno potuto, per svariate ragioni, completare la riparazione. Senza una proroga essi dovrebbero restituire il contributo percepito proprio mentre sono in corso i lavori di riattazione;

col comma 3 si consente alle famiglie, tuttora ospitate provvisoriamente negli edifici dell'Istituto autonomo case popolari nell'area metropolitana di Napoli, di continuare a fruire degli appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi di cui al programma straordinario previsto dal titolo VIII della legge n. 219 del 1981.

Con l'articolo 5 si provvede ad estendere le disposizioni relative alla gestione e conservazione dei beni mobili, acquistati con i fondi del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, ai *containers* ed alle *roulottes* acquistati per le esigenze del terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, e ciò sia per uniformità di disciplina, sia per consentire un adeguato ricovero alle *roulottes*, tutte in buone condizioni d'uso, allo stato disperse nei comuni delle cennate quattro regioni. Con la stessa norma si consente al Ministro per il coordinamento della protezione civile la temporanea utilizzazione di tali beni per fini sociali, anche se non connessi con l'emergenza. Con questa disposizione si mira a soddisfare esigenze già rappresentate da varie organizzazioni che perseguono fini di assistenza o di particolare rilevanza sociale e, nello stesso tempo, a garantire una migliore conservazione del patrimonio in questione.

Il comma 3 consente al Ministro per il coordinamento della protezione civile di fronteggiare le spese occorrenti per realizzare e far funzionare centri nei quali sono raccolti beni mobili acquistati con le disponibilità del Fondo per la protezione civile in occasione di emergenze (*roulottes*, *containers*, ecc.).

Con il comma 4 del medesimo articolo si autorizza il Ministro per il coordinamento della protezione civile ad avvalersi di personale, d'ordine e di concetto, fino a 160 unità da convenzionare a tempo determinato, in modo da garantire il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali.

Gli articoli dal 6 in poi sono completamente nuovi rispetto all'originario decreto-legge n. 793; si tratta di norme aggiuntive, che sono state proposte e approvate nel corso del dibattito alla Camera dei deputati.

L'articolo 6 si riferisce al problema dei controlli su tutti gli impianti a grande rischio, che dovranno essere esercitati in futuro da un ente istituito *ad hoc*. Si dispone intanto che il Ministro per il coordinamento della protezione civile si possa avvalere, per

la predisposizione delle necessarie misure di emergenza, della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP), dell'Istituto superiore di sanità, dell'INAIL, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro e del CNR; tutti enti ai quali potrà essere affidato lo svolgimento di studi e analisi.

L'articolo 7 mira (comma 1) a ristabilire un equilibrio nei rapporti tra locatori e proprietari di immobili colpiti da ordinanze di sgombero per effetto del bradisismo dell'area flegrea.

È da far presente, in proposito, che, in favore degli inquilini sgomberati dal centro storico di Pozzuoli, è stata disposta la conservazione del rapporto locatizio e l'esonero dal pagamento del canone di locazione in analogia a quanto stabilito per i terremotati del 1980 (articolo 4-ter del decreto-legge n. 776 del 1980, convertito, con modificazioni, nella legge n. 874 del 1980 e articolo 5-quater del decreto-legge n. 333 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 456 del 1981).

I commi seguenti sono intesi ad estendere anche per la quota a carico del lavoratore il beneficio dell'esonero concesso ai datori di lavoro dell'area flegrea dal versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dall'agosto 1983 al dicembre 1984. Lo stesso articolo prevede altresì la dispensa, relativamente all'anno 1985, dalla chiamata di leva per i giovani di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida (comma 5).

L'articolo 8 trasferisce a carico delle disponibilità per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo, che la legge n. 219 pone a carico del Fondo per la ricostruzione nelle zone terremotate.

L'articolo 9 precisa che sono esenti da oneri (imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonché tasse di concessione governativa) le domande e gli altri atti relativi all'applicazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 10 si riferisce all'Associazione italiana della croce rossa, che, pur svolgendo prevalentemente attività di protezione civile, con il Ministro per il coordinamento della protezione civile non ha istituzionalmente alcun rapporto. È quindi necessario precisare che il Ministro medesimo — salvo, ben inteso, l'esercizio della vigilanza da parte dei Ministri della difesa e della sanità per la parte che li riguarda — si avvale nell'ambito delle proprie competenze della CRI.

Allo stato di crisi che le ripercussioni del terremoto del 1980 e del bradisismo del 1983 hanno provocato nell'imprenditoria turistica e commerciale di Baia Domitia, Baia Azzurra, Baia Felice e Villaggio Le Perle si riferisce l'articolo 11, che prevede contributi straordinari per i titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche situate nelle stesse località. È da rilevare che i contributi non potranno comunque essere superiori al reddito dichiarato dagli interessati nel 1982 ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG.

L'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, introdotto con la legge di conversione 24 luglio 1984, n. 363, (il quale dispone — al comma 1 — che « sono sospesi i pagamenti di imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto, individuati

con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al 31 dicembre 1985»), ha dato luogo concretamente a problemi di interpretazione in ordine alla operatività della sospensione nei confronti dell'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte sugli stipendi dei lavoratori dipendenti.

In un primo tempo l'Amministrazione finanziaria ha interpretato la norma in senso restrittivo, ritenendo che essa non fosse diretta ai sostituti d'imposta e che quindi i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, soggetti a ritenuta alla fonte non fossero fra i beneficiari della agevolazione in questione.

Anche sulla base di un parere reso dall'Avvocatura dello Stato è invece da ritenere che la facoltà di sospendere i pagamenti spetti anche ai lavoratori dipendenti, e in tal senso si regola più chiaramente la materia con l'articolo 12 del decreto-legge.

L'articolo 13 proroga al 30 giugno 1985 il termine previsto dal decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, per l'adozione nelle zone terremotate dei piani regolatori generali, per il loro adeguamento e per le variazioni ai piani esecutivi.

Con l'articolo 14 si consente al CIPE di derogare al limite di finanziamento previsto per iniziative industriali sostitutive nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 1985.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e di provvedere alla proroga di taluni termini in materia di calamità naturali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi anche in altre zone del territorio nazionale colpite, in tempi recenti, da calamità naturali nonchè di adottare misure dirette a completare l'attuale disciplina in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del **Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;**

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dal titolo II della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono estese all'anno 1985 anche per far fronte, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, alle esigenze del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del novembre 1984.

4. Con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi, nonché ad intervenire per fronteggiare la situazione di emergenza idrica determinatasi nel comune di Caluso in provincia di Torino.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a disporre un contributo speciale di 2.500 milioni di lire, a carico del Fondo per la protezione civile, in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale.

Art. 2.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogata fino al 30 giugno 1985 con le modalità in vigore al 30 giugno 1984.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo investimenti e occupazione ».

4. La somma di cui al precedente comma 3 affluisce al Fondo **per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.**

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, **le occorrenti variazioni di bilancio.**

Art. 3.

1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 marzo 1985, riferisce al Parlamento sulla entità della complessiva spesa sostenuta per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulle ulteriori eventuali esigenze finanziarie.

3. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

4. Alla riconversione, ristrutturazione o adeguamento funzionale nel settore tessile e conciario delle aree di Napoli, Salerno, Avellino, Potenza e Matera si provvede con i benefici e le procedure di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

5. Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole: « Il personale tuttora in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983 ».

6. Le domande per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 31 marzo 1985.

Art. 4.

1. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, relativo alle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto per la Campania e la Basilicata, nonché alla prosecuzione di attività economiche e servizi d'interesse collettivo, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo, sono differiti al 31 dicembre 1985.

3. I nuclei familiari che, per effetto dell'emergenza derivata dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, sono sistemati provvisoriamente in alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, alla data della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, occupino ancora gli alloggi stessi in virtù di atti legittimi, continuano a fruire, alle attuali condizioni, degli appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi di cui al programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati monoblocco ed alle *roulottes* acquistate con le disponibilità del Fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

2. I beni di cui al precedente comma 1, nonché quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge, restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile che può utilizzarli anche per fini di pubblica utilità non necessariamente connessi alle emergenze.

3. Le spese per la realizzazione ed il funzionamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili acquistati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonchè le spese per la loro manutenzione, sono a carico del Fondo per la protezione civile.

4. Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali saranno assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unità da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

5. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e presso le prefetture.

Art. 6.

In attesa di un'organica disciplina della materia relativa al controllo sugli impianti a grande rischio, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ai fini della predisposizione delle necessarie misure in situazioni di emergenza si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della consulenza della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (ENEA-DISP), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPELS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Consiglio nazionale per le ricerche (CNR).

Art. 7.

1. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nel comune di Pozzuoli sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.

3. Per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma 2.

4. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti.

5. I giovani residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida interessati alla chiamata di leva nell'anno 1985 sono dispensati dalla chiamata alle armi per l'anno medesimo.

Art. 8.

1. Nei comuni dichiarati disastri e gravemente danneggiati delle province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, entro limiti stabiliti dal CIPE con la delibera prevista dall'articolo 2 della medesima legge.

2. A tal fine i comuni interessati presentano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che nei successivi trenta giorni provvede al relativo finanziamento.

3. Le iniziative produttive previste nei citati piani sono ammesse a contributo con le modalità di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Il contributo di cui al precedente comma 3 è corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, alla cui realizzazione provvederà l'ANAS ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Art. 10.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ferma restando la vigilanza esercitata dai Ministri della difesa e della sanità, si avvale nell'ambito delle proprie competenze dell'Associazione italiana della croce rossa (CRI).

Art. 11.

1. In favore di titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle località di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, può essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire a valere sul Fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982.

2. Per contribuire, inoltre, alla ripresa economica delle zone di cui al precedente comma 1, agli stessi operatori è eccezionalmente estesa la possibilità di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime.

3. In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sarà determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1° gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 12.

1. La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'ac-

conto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il comma 2 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dai seguenti:

« 2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2-bis. Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti d'imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

2-ter. La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione di cui al precedente comma 1, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in cinque rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973; n. 602.

2-quater. Il recupero dei contributi avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di febbraio 1986 ».

Art. 13.

Il termine previsto dall'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, rispettivamente, per l'adozione dei piani regolatori generali, per l'adeguamento dei medesimi e per le variazioni ai piani esecutivi, è prorogato al 30 giugno 1985.

Art. 14.

1. Nelle aree terremotate delle regioni Basilicata e Campania, il limite di trenta miliardi di lire previsto per la concessione del finanziamento a tasso agevolato dall'articolo 63, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, può essere elevato dal CIPE per le iniziative industriali sostitutive per le quali sia presentata la relativa domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per le predette iniziative il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico viene erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento secondo le modalità e le condizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, senza tener conto dei limiti di dieci e trenta miliardi di lire previsti dai commi sesto e settimo di detto articolo.

Art. 15.

1. Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, e 29 novembre 1984, n. 793.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 30 gennaio 1985.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1985.

PERTINI

**CRAXI — ZAMBERLETTI — ROMITA —
VISENTINI**

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.